

COMPENSAZIONI DEI CREDITI FISCALI: NUOVE REGOLE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con il decreto legge 01. 07. 2009, n. 78 (Manovra d'estate) entrato in vigore il 01. 07. 09, e convertito con successive modificazioni nella Legge 03. 08. 2009, n. 102, il Governo ha introdotto rilevanti misure restrittive al regime della compensazione fiscale.

Al fine di contrastare gli abusi e di incrementare la liquidità delle imprese, sono state introdotte le seguenti misure per regolare le modalità di utilizzo dei crediti Iva: contrasto degli abusi e incremento delle compensazioni fiscali.

CONTRASTO DEGLI ABUSI

La novità significativa introdotta dall'articolo 10 del decreto legge 01. 07. 09 n. 78 riguarda il momento a partire dal quale i contribuenti possono compensare l'eccedenza Iva annuale.

A partire dal 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto) si genera un duplice regime.

- Per le compensazioni Iva fino a 10 mila Euro annui, come pure per ogni altro credito tributario, restano le regole attuali, e quindi la compensazione potrà effettuarsi dal primo giorno successivo a quello di maturazione e senza attendere la presentazione della dichiarazione.
- Per le compensazioni di crediti Iva annuali o infrannuali, per un importo complessivo annuo superiore a euro 10.000 la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.

Ad esempio, la dichiarazione relativa al 2009 potrà essere presentata già nel febbraio 2010 e pertanto il credito emergente potrà essere utilizzato in compensazione a marzo.

Presentando la dichiarazione Iva a febbraio, il contribuente risulta esonerato dalla comunicazione dati Iva.

DECORRENZA

Le nuove regole inerenti alle compensazioni introdotte dalla Manovra d'estate, diverranno operative **a partire dal 1° Gennaio 2010**, anche per evitare disparità di trattamento con i contribuenti che hanno già utilizzato in compensazione il credito Iva emergente dalla dichiarazione di Unico 2009.

VISTO DI CONFORMITA'

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva oltre la soglia annua di 15mila euro annui, devono presentare la dichiarazione Iva dalla quale emerge il visto di conformità.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Il visto di conformità può essere posto da tutti i soggetti ammessi al rilascio dello stesso (professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio).

In particolare occorre che risulti controllata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valor aggiunto, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Per le società sottoposte all'obbligo di controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice civile, in alternativa al visto, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione Iva dal revisore, il quale dovrà attestare l'avvenuta esecuzione delle verifiche sopra richiamate.

SANZIONI

Nel caso in cui venga resa un'infedele attestazione di avvenuta effettuazione dei controlli per l'apposizione del visto, scattano le sanzioni previste dall'articolo 39 del Dlgs 241/97, che vanno da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.582 euro.

In caso di ripetute violazioni viene prevista un'apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di opportuni provvedimenti.

INCREMENTO DELLE COMPENSAZIONI FISCALI

L'articolo 10 della Manovra d'estate stabilisce un aumento del limite massimo dei crediti compensabili orizzontalmente, che passa da Euro 516.457 a Euro 700mila.

La norma diverrà operativa dal 1° gennaio 2010, mediante la pubblicazione di apposito decreto ministeriale.

Le modalità per la presentazione delle istanze di rimborso dei crediti annuali e i relativi termini di liquidazione, attualmente disciplinate dall'ultima parte del comma a dell'articolo 38-bis del Dpr 633/72, saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it